



COMUNE DI FELETTTO

CITTÀ METROPOLITANA TORINO

DETERMINAZIONE TECNICO N. 8 DEL 06/02/2025 REGISTRO GENERALE

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO
COMUNALE SERVIZI EDILIZIA PUBBLICA. AFFIDATO ALL'ARCH. CODATO
GIOVANNA -IMPEGNO DI SPESA- C.IG -B576738EFB**

L'anno duemilaventicinque del mese di febbraio del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii. approvato con delibera C.C. n. 31 del 17/12/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

RILEVATA La necessita che al momento l'ufficio tecnico si trova in difficoltà per carenza di personale si è provveduto ad affidare un incarico professionale all'Arch. CODATO Giovanna residente in Strada Gabriel n° 6 Ivrea (TO) (C.F. CDTGNN73M47E379D P.iva 08213920013)

RICHIAMATO il rispetto dei principi di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO -il professionista ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i. e a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

-il professionista ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 190/2012 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per le finalità in esso previste;

-di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

-di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

DATO ATTO inoltre che:

-con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del servizio ha esercitato il controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;

-sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 della legge 3/8/2009 n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno, risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del servizio finanziario;

-il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario comunicato dal creditore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e, che l'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici ha rilasciato il seguente CODICE C.I.G. B576738EFB, da riportare sull'ordinativo di pagamento;

-il codice univoco per la fatturazione elettronica, attiva dal 31/03/2015, è UFS3PC;

-trattasi di una spesa non ricorrente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; e prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO
- Importo del contratto: € 3.656,77 ,oneri previdenziali e iva(22%), agli atti Prot n 381 del 29/01/2025

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di

negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Soggetto può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un

inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che in data 29/01/2025 al Prot. 381 – a mezzo mail – è pervenuto, a seguito di richiesta diretta, offerta per l'affidamento dal seguente professionista: all'Arch. CODATO Giovanna residente in Strada Gabriel n° 6 Ivrea (TO) (C.F. CDTGNN73M47E379D P.iva 08213920013) per un importo globale di euro 4.639,71 ogni onere compreso(CNPAIA 4%,IVA 22%), con affidamento dell'incarico da svolgersi da remoto e in presenza, 4 ore settimanali, per n° 6 mesi, con preventivo di spesa agli atti Prot. N 381 del 29/01/2025

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare al professionista: A all'Arch. CODATO Giovanna residente in Strada Gabriel n° 6 Ivrea (TO) (C.F. CDTGNN73M47E379D P.iva 08213920013), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio richiesto;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VERIFICATO che il DURC è regolare

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola al professionista Arch. CODATO Giovanna residente in Strada Gabriel n° 6 Ivrea (TO) (C.F. CDTGNN73M47E379D P.iva 08213920013) le attività in parola per un importo di € 3.656,77: oltre CNPAIA 4% euro 146,27, IVA come per legge € 836,67 per un totale complessivo di € 4.9639,71 precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato: a favore dell'Arch. CODATO Giovanna residente in Strada Gabriel n° 6 Ivrea (TO) (C.F. CDTGNN73M47E379D P.iva 08213920013) come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 580.790.99

Missione: 01

Programma: 06

Titolo I

Macro 103

Importo: € 4.639,71

C.I.G- B576738EFB

DI DARE ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento rispetta il limite stabilito dal comma 5 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI LIQUIDARE senza ulteriore atto determinativo, le spese in oggetto a seguito di conclusione dell'incarico e dietro presentazione di regolare fattura.

Il Responsabile del Servizio **TECNICO**
Sindaco FERRERO Maria Cristina

Impegno registrato:

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B576738EFB	2025	83	01061	103	580	790	99	4.639,71

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,

ATTESTA

1. La regolare imputazione della spesa descritta, che presenta alla data odierna la copertura finanziaria.

2. Parere contabile: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ NON IMPLICA SPESA.

Feletto, lì 06/02/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Vice Sindaco BRETTO Enzo

Feletto, lì

11/02/2025=====